



COMUNICATO UFFICIALE N. 344 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 426/AA al n. 433/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 426/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 448 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DE NARDO e Raffaele ANGRISANI, e della società A.C. BRACIGLIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE DE NARDO, all'epoca dei fatti iscritto all'Albo del Settore Tecnico ma tesserato come dirigente-allenatore per la società A.C. Bracigliano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché in relazione all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere durante la stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024 assunto la conduzione tecnica della prima squadra della società A.C. Bracigliano militante nel campionato di 2^a categoria, benché fosse iscritto all'Albo del Settore Tecnico ma tesserato solamente con la qualifica di dirigente-allenatore per la società A.C. Bracigliano, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;

RAFFAELE ANGRISANI, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.C. Bracigliano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli art. 33, comma 1, 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Bracigliano, omesso di provvedere al tesseramento in qualità di tecnico nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024, del sig. Giuseppe De Nardo affidandogli la conduzione della prima squadra della società A.C. Bracigliano militante nel Campionato di 2^a Categoria, il quale benché iscritto all'Albo del Settore Tecnico era tesserato con la qualifica di dirigente-allenatore per la società A.C. Bracigliano, qualifica che non lo abilitava a svolgere la funzione di tecnico;

AC BRACIGLIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Raffaele Angrisani e Giuseppe De Nardo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele ANGRISANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC BRACIGLIANO, e dal Sig. Giuseppe DE NARDO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Giuseppe DE NARDO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele ANGRISANI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società AC BRACIGLIANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 427/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 468 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Ronny RASI, avente ad oggetto la seguente condotta:

RONNY RASI, all'epoca dei fatti arbitro effettivo in forza alla Sezione AIA di Mantova; in violazione dell'art. 42 commi 1, 2 e 3 lett. c) del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri nonché degli artt. 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento AIA per avere - nel corso della gara A.S. Athletic 2005 – A.C. Castellana disputata il 18.2.2023 e valevole per il girone A del Campionato Under 14 della Delegazione Provinciale di Mantova – intrattenuto con uno spettatore posizionato in tribuna una discussione con toni polemici della durata di circa 35 secondi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ronny RASI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Ronny RASI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 428/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 536 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimiliano COZZI, Fabio VILLA, Massimo PACCALINI, Matteo LODI e delle società A.S.D. REAL PAVESE, CB ACADEMY SSD ARL, VIRTUS BINASCO ASD e AQUILOTTI CELERES CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMILIANO COZZI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Pavese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Massimo Delia e Mantovan Romeo Renato di esercitare, nella stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri del settore giovanile della ASD Real Pavese, sebbene gli stessi fossero sprovvisti della necessaria abilitazione del Settore Tecnico;

FABIO VILLA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società CB Academy SSD a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Massimo Delia e Mantovan Romeo Renato di esercitare, nella stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo ed i compiti di allenatori dei portieri del settore giovanile della CB Academy SSD ARL sebbene fossero sprovvisti della necessaria abilitazione del Settore Tecnico e senza, oltretutto, essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

MASSIMO PACCALINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Binasco ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett.Hc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Massimo Delia e Mantovan Romeo Renato di esercitare, nella stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo ed i compiti di allenatori dei portieri del settore giovanile della Virtus Binasco ASD sebbene fossero sprovvisti della necessaria abilitazione del Settore Tecnico e senza, oltretutto, essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

MATTEO LODI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Aquilotti Celeres Calcio, in violazione dell'art. 4, comma 1, del

Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito, e comunque non impedito, ai sigg.ri Massimo Delia e Mantovan Romeo Renato di esercitare, nella stagione sportiva 2023 - 2024, il ruolo di allenatori dei portieri del settore giovanile della Aquilotti Celeres Calcio sebbene fossero sprovvisti della necessaria abilitazione e senza, oltretutto, essere tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

A.S.D. REAL PAVESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Massimiliano Cozzi, Massimo Delia e Mantovan Romeo Renato all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

CB ACADEMY SSD ARL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Fabio Villa all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

VIRTUS BINASCO ASD, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Massimo Peccalini all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

AQUILOTTI CELERES, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Matteo Lodi all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimiliano COZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. REAL PAVESE, Fabio VILLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società CD ACADEMY SSD ARL, Massimo PACCALINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società VIRTUS BINASCO A.S.D., Matteo LODI in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società AQUILOTTI CELERES CALCIO ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano COZZI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabio VILLA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo PACCALINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Matteo LODI e dell'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) per la società A.S.D. REAL PAVESE, di € 500,00 (cinquecento/00) per la società CD ACADEMY SSD ARL, di € 500,00 (cinquecento/00) per la società VIRTUS BINASCO A.S.D. e di € 500,00 (cinquecento/00) per la società AQUILOTTI CELERES CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 429/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 508 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Ivan Ignacio MEDENICA e della società A.S.D. VILLAROSA SAN SEBASTIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

IVAN IGNACIO MEDENICA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D Villarosa San Sebastiano, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 6.11.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Villarosa San Sebastiano, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

A.S.D. VILLAROSA SAN SEBASTIANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Medenica Ivan Ignacio ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan Ignacio MEDENICA e dalla Sig.ra Silvia ZANGARA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLAROSA SAN SEBASTIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Ivan Ignacio MEDENICA e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLAROSA SAN SEBASTIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 430/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 491 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GIROLAMO e della società A.S.D. C. MOLINARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GIROLAMO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASDC Molinara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall'art. 39,lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso nella stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di tesserare ed affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 fino almeno al giorno 1.12.2023, affidato al Sig. Fabio Baldino, peraltro non tesserato, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. C. MOLINARA, responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Girolamo ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Fabio Baldino ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GIROLAMO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. C. MOLINARA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione

per il Sig. Giuseppe GIROLAMO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. C. MOLINARA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 431/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 357 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GIGLIO, e della società F.B.C. SARONNO CALCIO 1910, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GIGLIO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società FBC Saronno Calcio 1910 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso delle stagioni sportive 2021 – 2022, 2022 – 2023 e 2023 – 2024, posto in essere plurime condotte commissive ed omissive contrarie allo statuto della società FBC Saronno Calcio 1910 dallo stesso presieduta, e nello specifico, per avere omesso, almeno sino al 25.7.2023, di costituire tenere il libro dei soci previsto dall'art. 14 dello statuto sociale ed il libro verbale delle assemblee dei soci previsto dall'art. 17 dello statuto sociale; per avere omesso l'istituzione di scritture contabili della società e, di conseguenza, avere omesso di predisporre, ai fini della successiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci della società, il bilancio preventivo e consuntivo relativi agli anni 2021 e 2022 secondo le modalità ed i termini previsti dagli artt. 7 e 22 dello statuto sociale; per avere omesso di ricostituire il Consiglio Direttivo della società nel periodo tra il 6.1.2023 (data di decadenza dell'organo sociale a seguito delle dimissioni dei soci sigg.ri Morandi e Bottani) ed il 25.7.2023 (data di ricostituzione del Consiglio Direttivo), così violando il disposto di cui all'art. 19 dello Statuto Sociale;

F.B.C. SARONNO CALCIO 1910, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giuseppe Giglio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GIGLIO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società F.B.C. SARONNO CALCIO 1910;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GIGLIO, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società F.B.C. SARONNO CALCIO 1910;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 432/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 783 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mauro ANTOGNETTI e della società U.S.D. S. ARCANGELO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO ANTOGNETTI, iscritto nell'albo dei tecnici, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società U.S.D. S. Arcangelo, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 132 del 14 febbraio 2024 del Comitato Regionale Umbria con il quale sono stati resi noti i provvedimenti del Giudice Sportivo relativi alla gara S. Arcangelo - Passignano disputata in data 11 febbraio 2024 e valevole per il girone B del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Umbria, a mezzo di un "post" pubblicato in data 15 febbraio 2024, alle ore 05.52, sul profilo personale del social network "Facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro del citato incontro;

U.S.D. S. ARCANGELO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mauro Antognelli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro ANTOGNETTI e dal Sig. Roberto STORTINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. S. ARCANGELO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 50 (cinquanta) giorni di squalifica per il Sig. Mauro ANTOGNETTI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S.D. S. ARCANGELO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 433/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 455 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto BERNICCHI, Stefano PINI e Paolo GIRELLI, e della società U.S. CITTA' DI CAPANNORI A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO BERNICCHI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Città di Capannori A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 47 del Regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Fc), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno dal 23.9.2023 a tutto il 19.1.2024, consentito e comunque non impedito che i sigg.ri Stefano Pini e Paolo Girelli, dirigenti tesserati per la società U.S. Città di Capannori A.S.D., svolgessero il ruolo ed i compiti di allenatori della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Juniores Provinciali, pur essendo sprovvisti della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

STEFANO PINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Città di Capannori A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Fc), del regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno dal 23.9.2023 a tutto il 19.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S. Città di Capannori A.S.D. militante nel girone A del campionato Juniores Provinciali, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

PAOLO GIRELLI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S. Città di Capannori A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 47 del regolamento della L.N.D. e dall'art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024 quantomeno dal 23.9.2023 a tutto il 19.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società U.S. Città di

Capannori A.S.D. militante nel girone A del campionato Juniores Provinciali, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S. CITTÀ DI CAPANNORI A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Alberto Bernicchi, Stefano Pini e Paolo Girelli all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto BERNICCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. CITTÀ DI CAPANNORI A.S.D. , Stefano PINI e Paolo GIRELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alberto BENICCHI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano PINI e di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo GIRELLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S. CITTÀ DI CAPANNORI A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina